



CIRCOLARE N. 21

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XVI

A tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010

e, p.c.

Ministero della Giustizia

Ministero dello Sviluppo Economico

Consob

Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI)

Istituto Nazionale Revisori Legali

OGGETTO: Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.

L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto disposizioni che modificano ed integrano l'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedendo l'obbligo per tutti i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.

Analogamente, il medesimo decreto legislativo n. 135 del 2016 ha altresì modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2010, introducendo l'indirizzo di Posta

Elettronica Certificata tra i dati minimi che costituiscono il contenuto informativo del Registro dei revisori legali (lett. *d-bis*).

Le predette recenti innovazioni si inseriscono in un contesto di progressiva diffusione di strumenti di comunicazione elettronica tra tutti gli operatori economici, e tra questi ultimi e lo Stato, favorendo la semplificazione degli adempimenti connessi allo scambio di informazioni e documenti e la riduzione degli oneri amministrativi. In proposito, non pare superfluo ricordare che il legislatore aveva già intrapreso un percorso di graduale adeguamento affinché tutte le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese si dotassero di strumenti di comunicazione elettronica tramite i quali dialogare con pieno valore legale¹. L'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha esteso, dunque, alla categoria dei revisori legali l'obbligo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato alla tenuta del Registro dei revisori legali.

In relazione a quanto sopra, la presente circolare intende fornire alcune prime indicazioni operative volte a favorire comportamenti omogenei nell'adempimento degli obblighi di comunicazione.

In primo luogo, è utile osservare che la comunicazione di un valido indirizzo PEC costituisce un preciso obbligo a carico di tutti gli iscritti, persone fisiche e giuridiche - anche di quelli fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato. L'elenco pubblico dei gestori, cui si invita a far riferimento, è accessibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) al seguente indirizzo: <http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori>.

La successiva comunicazione dell'indirizzo al Registro dei revisori dovrà avvenire **esclusivamente** con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale disponibile all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it. In merito alla procedura necessaria per acquisire le credenziali personali di accesso (*username* e *password*), si

¹ L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di istituire un indirizzo digitale per la trasmissione di atti e documenti trova fondamento negli articoli 47 e 57-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che istituiscono l'IPA (Indice degli indirizzi delle PA), quale archivio ufficiale delle caselle di Posta Elettronica Certificata di Amministrazioni, Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. Successivamente, l'art. 16, comma 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, rubricato "*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*" ha esteso l'obbligo di dotarsi di caselle PEC anche a carico dei professionisti iscritti in Ordini o collegi professionali ed alle imprese in forma societaria, con l'espressa finalità di favorire la presentazione di istanze e lo scambio di dati, informazioni e documenti con modalità telematiche. Da ultimo, l'articolo 5 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l'estensione della posta elettronica certificata anche alle imprese individuali.

rinvia all'apposita Guida operativa già predisposta ed accessibile nella sezione "Accreditamento".

Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. Si richiamano, tuttavia, tutti gli iscritti ad una scrupolosa verifica dei propri dati anagrafici e di contatto anche al fine di accertarsi che la casella di posta certificata precedentemente comunicata al Registro sia ancora valida e sia attiva. Ogni casella PEC comunicata dovrà, inoltre, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se, infatti, la *ratio legis* è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest'ultima di estendere e potenziare l'offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle "condivise" o "comuni", per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell'ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

In riferimento sempre all'aggiornamento degli indirizzi elettronici già esistenti, deve evidenziarsi poi che risultano comunicate al Registro un certo numero di caselle CEC-PAC (@*postacertificata.gov.it*), attualmente risultanti non più attive, essendo il servizio stato dismesso. Si sottolinea, in questo caso, la necessità di sostituire la casella di posta certificata non più operativa con una nuova casella PEC standard rilasciata da un fornitore certificato.

Per quanto concerne i professionisti iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali, nel segnalare che per tali categorie era già in vigore una normativa che imponeva l'obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica, si ritiene che ai fini della comunicazione al Registro ciascun singolo iscritto possa indicare la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale o collegio di appartenenza o ricorrere, alternativamente, ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.

Resta ferma, infine, la necessità di procedere all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012 n. 145, attuativo, tra gli altri, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 39 del 2010.

Deve, infine, evidenziarsi che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla

normativa, espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l'originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all'art. 24, comma 2, lettera *b*), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli iscritti (revisori legali e società di revisione legale) di provvedere per tempo al descritto adempimento, assicurando che gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata siano comunicati al Registro, o eventualmente aggiornati, entro la data del **30 novembre 2016**.

La presente circolare è trasmessa per conoscenza al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed alle associazioni professionali rappresentative della revisione legale, affinché provvedano ad assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti.

Il Ragioniere Generale dello Stato